



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 2/16 DEL 20.01.2022

---

**Oggetto:** **Misure urgenti per garantire la funzionalità degli uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore proroga differimento termini, di cui alla Delib.G.R. n. 11/16 del 11.3.2020 e alla Delib.G.R. n. 4/33 del 5.2.2021, relativamente al parere di compatibilità ed accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/16 del 11.3.2020 è stato necessario adottare opportuni provvedimenti che hanno consentito di garantire le attività essenziali per i cittadini in capo all'Assessorato e al contempo la sicurezza degli operatori, limitando la circolazione e i contatti per attività differibili.

Con la succitata deliberazione n. 11/16 del 11.3.2020, al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, sono stati prorogati di 6 mesi i termini di validità del parere di compatibilità, rilasciato ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, di cui alla Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 5/30 del 28.1.2016, e di 12 mesi i termini di validità dell'accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992.

L'Assessore ricorda che con successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio, lo stato d'emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 gennaio 2021. Con il D.L. 14.1.2021, n. 2, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021.

Con la deliberazione n. 4/33 del 5.2.2021, al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, sono stati prorogati di 6 mesi i termini di validità del parere di compatibilità, rilasciato ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, di cui alla Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 5/30 del 28.1.2016, e di 12 mesi i termini di validità dell'accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992.



L'Assessore ricorda che con successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio, lo stato d'emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021. In ultimo, con il D.L. 24.12.2021, n. 221, lo stato d'emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 e probabilmente, stante l'attuale andamento della situazione epidemiologica, verrà ulteriormente prorogato.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene necessario proporre alla Giunta regionale di prorogare di ulteriori 6 mesi i termini di validità dei pareri di compatibilità qualora le strutture di cui trattasi non abbiano potuto terminare le attività inerenti la richiesta di autorizzazione all'esercizio per causa a loro non imputabile derivante dalla pandemia Covid-19, e di 12 mesi i termini di validità dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La responsabilità circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento regionale rimane in capo alla struttura accreditata.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di prorogare di ulteriori 6 mesi i termini di validità dei pareri di compatibilità qualora le strutture di cui trattasi non abbiano potuto terminare le attività inerenti la richiesta di autorizzazione all'esercizio per causa a loro non imputabile derivante dalla pandemia Covid-19, rilasciato ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 27 della L.R. n. 24/2020, di cui alla deliberazione n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con la deliberazione n. 5/30 del 28.1.2016;
- di prorogare di ulteriori 12 mesi i termini di validità dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie rilasciato, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 29 della L.R. n. 24/2020. Resta in capo alla struttura accreditata la responsabilità circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Vicepresidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 2/16  
DEL 20.01.2022

Silvia Curto

Alessandra Zedda